

CONTRATTO DI LICENZA D'USO
DEL MARCHIO COLLETTIVO
"VEDE - VENICE DEVELOPMENT"

TRA

la **Fondazione di Venezia**, con sede in Dorsoduro 3488/U, Venezia, C.F. 94020300276, in persona del suo Presidente, il dott. Giampietro Brunello (di seguito, per brevità, la "**Licenziante**")

E

_____, con sede legale in _____, Via _____, società iscritta nel Registro delle Imprese di _____, codice fiscale e partita IVA _____, REA n. _____, in persona del suo legale rappresentante, il Sig. _____ (di seguito, per brevità, la "**Licenziataria**")

La Licenziante e la Licenziataria sono, di seguito, indicate singolarmente come la "**Parte**" e collettivamente come le "**Parti**".

PREMESSE:

- a. La Licenziante, ha istituito e promosso il marchio collettivo "VEDE - Venice Development".
- b. La Licenziante è titolare esclusiva del marchio collettivo "VEDE - Venice Development", depositato presso l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno di Alicante con il n. 017602764 del 14.12.2017 come da Allegato A, per i prodotti e servizi di cui alle classi 35, 41 e 42 della Classificazione di Nizza (di seguito, il "**Marchio**").
- c. La Licenziataria opera in Italia [e in Europa] nel settore _____.
- d. La Licenziataria ha presentato Domanda di concessione della licenza d'uso del Marchio, in conformità dell'art. 9 del Regolamento d'uso del marchio collettivo "VEDE - Venice Development", e istruita la procedura di cui all'art. 13 del medesimo Regolamento, la Licenziante intende concedere alla Licenziataria, che intende accettare, una licenza d'uso del Marchio, ai termini e alle condizioni qui di seguito riportati, in tutti i paesi dell'Unione Europea (di seguito, il "**Territorio**").

TUTTO CIÒ PREMESSO,

LE PARTI CONVENGONO E DICHIARANO QUANTO SEGUE:

1 PREMESSE E ALLEGATI

1.1 Le Premesse, l'**Allegato A** (Marchio collettivo "VEDE – Venice Development"), l'**Allegato B** (Regolamento d'uso del marchio collettivo "VEDE – Venice Development") del presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.

2 LICENZA

2.1 Per effetto della sottoscrizione del presente Contratto:

- (i) la Licenziante concede alla Licenziataria, che accetta, il diritto di utilizzare, non in esclusiva, il Marchio, nel Territorio, conformemente al Regolamento d'uso del marchio collettivo "VEDE – Venice Development" di cui all'**Allegato B** del presente Contratto (il "**Regolamento**").
- (ii) La Licenziataria non potrà utilizzare il Marchio per scopi differenti da quelli di cui al par. 2.1(i).
- (iii) La Licenziataria non potrà concedere a terze parti l'uso del Marchio ovvero cedere o altrimenti trasferire, in tutto o in parte, i diritti e gli obblighi concessi dalla Licenziante alla Licenziataria con il presente Contratto.
- (iv) La Licenziante potrà liberamente concedere l'uso del Marchio a terze parti o altrimenti disporre del Marchio a favore di terze parti o trasferire, in tutto o in parte, a terze parti i diritti e gli obblighi discendenti dal presente Contratto, nonché cedere il Marchio a terze parti, fermi restando gli impegni assunti nei confronti della Licenziataria con il presente Contratto.

2.2 I diritti di cui al precedente paragrafo 2.1 sono concessi dalla Licenziante alla Licenziataria per tutta la durata del Contratto.

3 IMPEGNI DELLA LICENZIATARIA

3.1 La Licenziataria si impegna, per tutta la durata del presente Contratto, a non usare e, ai sensi dell'art. 1381 c.c., a far sì che terzi non usino, il Marchio o segni simili o confondibili con il Marchio, per qualsiasi prodotto o servizio, sia nel Territorio sia in altri paesi esteri, con modalità e per finalità diverse da quelle previste dal Regolamento e dal presente Contratto.

3.2 La Licenziataria si impegna altresì, per tutta la durata del Contratto e successivamente alla sua cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, a non depositare e a far sì che, ai sensi dell'art. 1381 c.c., terzi non depositino, nel Territorio o in altri paesi esteri, domande di registrazione per marchi che siano identici, simili o confondibili con il Marchio e, in ogni caso, a non registrare o usare (e a far sì che, ai sensi dell'art. 1381 c.c., terzi non registrino o usino) nomi di dominio, denominazioni

sociali, ditte, insegne o altri segni distintivi che, in tutto o in parte, contengano la parola “VEDE” e/o “Venice Development” o siano identici, simili o confondibili con il Marchio.

3.3 La Licenziataria si impegna a usare il Marchio conformemente al Regolamento e non variandone la rappresentazione rispetto a quella di cui all’**Allegato A** al presente Contratto.

3.4 Alla scadenza del presente Contratto o alla sua cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, la Licenziataria cesserà con effetto immediato l’uso del Marchio.

4 ASSENZA DI GARANZIE IN ORDINE AL MARCHIO

4.1 La Licenziante non fornisce alcuna garanzia in merito alla validità del Marchio e non potrà quindi essere tenuta in alcun modo responsabile qualora il Marchio non dovesse essere registrato o fosse dichiarato per qualsiasi ragione, in tutto o in parte, nullo o sia incorso in cause di decadenza totale o parziale.

5 DURATA

5.1 Il presente Contratto è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto e ha una durata di 1 (uno) anno (di seguito, la “**Prima Scadenza**”).

5.2 Alla Prima Scadenza, il presente Contratto si rinnoverà automaticamente di anno in anno, salvo l’esercizio del diritto di recesso di ciascuna Parte, da comunicarsi in forma scritta e a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso almeno di 3 (tre) mesi rispetto a ciascuna scadenza annuale.

5.3 Alla scadenza del Contratto o alla sua cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, continueranno ad applicarsi le disposizioni contenute nel precedente articolo 3 e ciò fintanto che la Licenziante o suoi aventi causa o gli aventi causa e cessionari del Marchio conserveranno diritti su tale Marchio.

6 CORRISPETTIVO

6.1 La presente licenza è concessa dalla Licenziataria a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento.

7 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

7.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., la Licenziante avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto, mediante comunicazione scritta da inviarsi alla Licenziataria per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con espressa indicazione che la Licenziante intende avvalersi della facoltà di cui al presente articolo, in caso di inadempimento, anche parziale, delle obbligazioni previste dal Regolamento e, in particolare, dagli artt. 14 e 15 del Regolamento,

concernenti l'uso del Marchio da parte della Licenziataria.

7.2 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 7.1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., la Licenziante avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto, mediante comunicazione scritta da inviarsi alla Licenziataria per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con espressa indicazione che la Licenziante intende avvalersi della facoltà di cui al presente articolo, in caso di inadempimento anche parziale alle obbligazioni stabilite agli articoli 2 (Licenza); 3 (Impegni della Licenziataria); 10 (Codice Etico) di questo Contratto. È fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento di ogni ulteriore danno subito dalla Licenziante.

7.3 Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento, il Contratto cesserà di essere efficace tra le Parti, con effetto immediato, nel caso in cui la Licenziataria cessi di possedere anche uno solo dei requisiti previsti all'art. 11 del medesimo Regolamento.

8 VARIE

8.1 Qualora una o più disposizioni del presente Contratto si riveli nulla, invalida o inefficace, le altre disposizioni manterranno la loro efficacia. Le Parti si impegnano comunque a sostituire tali clausole nulle, invalide o inefficaci con altre di simile contenuto, al fine di salvaguardare la validità del presente Contratto.

8.2 Il presente Contratto costituisce l'intero accordo tra le Parti in merito al suo oggetto. Esso sostituisce e supera qualsiasi altro accordo, patto, documento, intesa verbale o scritta, intervenuti tra le Parti.

9 COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

9.1 Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi ovvero in esecuzione del presente Contratto, dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi e numeri di fax:

(i) alla Licenziante:

Fondazione di Venezia

Dorsoduro 3488/U - Venezia

Numero di fax: 041/2201239

Alla cortese attenzione di: Giovanni dell'Olivio

(ii) alla Licenziataria:

Numero di fax: _____

Alla cortese attenzione di: _____

- 9.2** Tutte le comunicazioni, qualora non diversamente previsto, potranno essere effettuate in forma scritta tramite (a) fax o (b) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 9.3** Eventuali modifiche degli indirizzi sopra indicati saranno opponibili alle altre Parti solo se comunicate in forma scritta all'altra Parte e dopo che siano trascorsi dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

10 CODICE ETICO

- 10.1** La Licenziataria è tenuta a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico pubblicato sul sito internet della Fondazione all'indirizzo www.fondazionedivenezia.org, che la Licenziataria dichiara di conoscere ed accettare nella sua interezza, assumendo tale impegno come obbligazione contrattuale.

11 LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

- 11.1** Al presente Contratto si applica la legge italiana.
- 11.2** Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto o ad esso collegate, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione, sono sottoposte alla giurisdizione del Foro di Venezia ed in particolare alla Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Venezia.

Luogo e Data

Per la Licenziante

Per la Licenziataria

il suo Presidente

il suo legale rappresentante

Dott. Giampietro Brunello

sig. _____

Allegato A

Marchio collettivo "VEDE - Venice Development"



Allegato B - Regolamento d'uso del Marchio Collettivo "VEDE - Venice Development"

1. Il presente Regolamento d'uso del marchio collettivo "VEDE – Venice Development" (il "**Regolamento**") definisce e regola le condizioni per la concessione in uso del marchio collettivo "VEDE – Venice Development" (il "**Marchio**"), istituito e promosso dalla Fondazione di Venezia, con sede in Dorsoduro 3488/U, Venezia, C.F. 94020300276 (la "**Richiedente**").
2. La Richiedente è Fondazione di diritto italiano istituita con decreto del Ministro del Tesoro del 5 giugno 1992 quale persona giuridica senza fine di lucro dotata di piena autonomia statutaria e gestionale ed è sottoposta alla vigilanza prevista dalla legge. Essa è disciplinata dal decreto legislativo italiano n. 153/1999 e dalle ulteriori vigenti disposizioni di legge, nonché dalle norme del codice civile italiano per quanto applicabili, oltre che dal proprio Statuto approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze da ultimo in data 7 luglio 2017 e definito in aderenza alla Carta delle fondazioni adottata dall'ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio) ed al Protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015.
3. Scopo della Fondazione è la promozione della società civile e del capitale umano, nella dimensione storica, sociale, economica e culturale di Venezia e delle sue proiezioni.
4. Gli organismi della Fondazione sono il Consiglio Generale ed il Consiglio di Amministrazione, entrambi presieduti dal Presidente della Fondazione. Il Presidente della Fondazione ne è il legale rappresentante, autorizzato a rappresentare la Richiedente e a stare per essa in giudizio a tutti gli effetti di legge.
5. Lo scopo che si prefigge la Richiedente con l'istituzione del Marchio è quello di promuovere, valorizzare e sostenere la produzione di beni radicati e identificati nel territorio delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige (Tre Venezie), nei settori di attività di cui alla lista servizi per i quali è stata fatta domanda di marchio, e riportati al successivo articolo 8. Il radicamento territoriale corrisponde a specifiche caratteristiche dei prodotti, dei processi e dei servizi alla produzione, che si riassumono nei concetti di estetica, qualità, sostenibilità ed etica. La finalità generale del Marchio consiste:
 - a) nella tutela delle produzioni e delle attività produttive, nei settori menzionati, localizzati nel territorio delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige che possiedano le caratteristiche richiamate al precedente capoverso;
 - b) nella promozione delle qualità intrinseche di tali produzioni;
 - c) nello sviluppo di azioni integrate e sinergiche tra le imprese alle quali è concesso il diritto d'uso del Marchio ai sensi del presente Regolamento;
 - d) nella intensificazione delle qualità di design, innovazione, funzionalità, sicurezza e sostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi;
 - e) nella funzione di evidenziare e rivendicare e mantenere tali caratteristiche al territorio, quale strumento di riconoscimento della "identità territoriale" e di selezione concorrenziale organizzata.
6. La Fondazione di Venezia è titolare esclusiva della domanda di Marchio collettivo europeo depositato presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale in Alicante in data 14 dicembre 2017 e che ha preso il numero di domanda EUTM 017602764.

7. Il Marchio è un marchio figurativo consistente nella parola VEDE in carattere stampatello accompagnata, sempre in carattere stampatello, dal pay-off “VENICE DEVELOPMENT”, come segue:



8. I servizi per i quali il Marchio è rivendicato sono i seguenti, nelle rispettive classi di Nizza:

classe **35**: Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; Servizi di analisi, ricerca e informazione negli affari; Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Servizi di consulenza in materia di relazioni pubbliche; Studi in materia di relazioni pubbliche; Consulenza nelle strategie di comunicazione nelle pubbliche relazioni; Dimostrazione di prodotti; Presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; Organizzazione di presentazioni per scopi d'affari; Pianificazione e conduzione di fiere, esposizioni e presentazioni per scopi economici o pubblicitari; Fornitura di informazioni in materia di commercio; Indagini di mercato; Servizi di verifica del marchio; Servizi di strategia del marchio; Servizi di creazione del marchio; Servizi di marketing su motori di ricerca; Organizzazione e direzione di eventi di marketing; Servizi di marketing promozionale utilizzando mezzi audiovisivi; Informazioni o richieste in materia di affari e marketing; Consulenza e gestione aziendale in materia di attività di marketing; Ricerche di marketing; Pianificazione di strategie di marketing.

classe **41**: Organizzazione e direzione di conferenze; Organizzazione e direzione di congressi; Organizzazione e direzione di convegni; Organizzazione e direzione di seminari; Organizzazione e direzione di simposi; Organizzazione e gestione di laboratori di formazione [workshop]; Orientamento professionale; Accademie [educazione]; Organizzazione di competizioni sportive; Organizzazione di concorsi di bellezza; Organizzazione di concorsi [educazione o divertimento]; Organizzazione di esposizioni per scopi culturali o educativi; Organizzazione di lotterie; Organizzazione di sfilate di moda per intrattenimento; Organizzazione di spettacoli [servizi di impresari]; Organizzazione e direzione di concerti; Editoria elettronica; Servizi editoriali; Editoria musicale; Pubblicazione di libri; Pianificazione di ricevimenti [divertimento]; Addestramento di animali; Allenamento [formazione]; Composizione musicale per i terzi; Divertimento; Educazione; Fornitura on-line di pubblicazioni elettroniche non scaricabili; Servizi di fotografia; Informazioni in materia di divertimento; Informazioni in materia di educazione; Informazioni in materia di ricreazione; Layout, non per scopi pubblicitari; Messa a disposizione di impianti sportivi; Produzione di films non per scopi pubblicitari; Produzione di spettacoli; Pubblicazione in linea di libri e di riviste on line; Rappresentazione di spettacoli dal vivo; Rappresentazioni teatrali; Scrittura di sceneggiature televisive e cinematografiche; Redazione di testi; Servizi di museo [presentazioni, esposizioni]; Informazioni in materia di editoria; Consulenza editoriale; Editoria tramite mezzi elettronici; Pubblicazione di contenuti editoriali di siti accessibili tramite una rete informatica globale; Parchi di divertimenti; Formazione; Formazione professionale; Formazione didattica; Attività di formazione; Corsi di formazione; Workshop di formazione; Conduzione di workshop [formazione]; Consulenza in materia di formazione; Servizi di formazione di impresa; Formazione in materia di design; Servizi relativi a educazione, divertimento e sport; Pubblicazione e giornalismo; Corsi di formazione in pianificazione strategica relativa a pubblicità, promozione, marketing e servizi commerciali.

classe **42**: Certificazione [controllo qualità]; Certificazione di servizi educativi; Servizi di testing per la certificazione della qualità o degli standard; Test di qualità dei prodotti al fine di conseguire una certificazione; Sperimentazione, analisi e valutazione di prodotti di terzi ai fini della certificazione; Controlli di qualità; Controllo di qualità su prodotti; Controllo e consulenza in materia di prodotti di consumo; Servizi di ricerca e sviluppo; Valutazione della qualità; Realizzazione di test per controllo qualità; Consulenza in materia di design; Design di marchi.

9. Le imprese dotate dei requisiti di cui al successivo art. 11 che intendano usare il Marchio per i servizi di cui all'articolo precedente devono presentare specifica domanda scritta alla Fondazione di Venezia, mediante compilazione del modulo "Domanda di concessione della licenza d'uso del Marchio VEDE - Venice Development" pubblicato sul sito web <http://www.vede-venezia.com> e fornendo gli elementi necessari atti a dimostrare di possedere le caratteristiche individuate all'art. 11 del presente Regolamento.
10. La Fondazione di Venezia, sentito il Comitato tecnico e scientifico di cui all'art. 12 del presente Regolamento, concede la licenza d'uso del Marchio alle imprese che ne facciano richiesta ai sensi dell'articolo precedente e che dimostrino di possedere i requisiti di cui all'articolo seguente del presente Regolamento, conformemente a quanto previsto dall'art. 75 paragrafo 2 seconda frase del vigente RMUE (Regolamento del Marchio dell'Unione Europea) 2017/1001.
11. Le imprese devono dimostrare, alla data di presentazione della domanda, di essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) siano regolarmente iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio di uno dei comuni delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige;
 - b) siano attive in tale registro;
 - c) non siano sottoposte a procedure concorsuali o di amministrazione straordinaria, concordato preventivo o fallimento;
 - d) siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assicurativi relativi ai propri collaboratori, consulenti e personale dipendente;
 - e) non impieghino, in alcuna forma, lavoro minorile o lavoratori comunque non in regola con le normative previdenziali e assistenziali;
 - f) osservino tutte le normative applicabili in materia di sicurezza sul lavoro e di rispetto dell'ambiente;
 - g) il legale rappresentante dell'impresa, i suoi soci, i membri del consiglio di amministratore, i sindaci, non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
 - h) non risultino aperti procedimenti a loro carico da parte di enti o organismi pubblici nazionali, europei o internazionali per pratiche commerciali scorrette, ingannevoli o aggressive o sleali a danni dei consumatori o delle imprese concorrenti;
 - i) abbiano adottato un Sistema di gestione per la Qualità e l'Ambiente;
 - j) svolgano la propria attività produttiva o comunque si avvalgano di semilavorati o fornitori delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige;
 - k) operino sul mercato da almeno tre anni, ivi comprese le trasformazioni societarie eventualmente intercorse;
 - l) svolgano attività con elevati contenuti di creatività e innovazione.

12. La decisione in merito al rilascio e al mantenimento della concessione della licenza d'uso del Marchio è affidata dalla Fondazione di Venezia al parere di un Comitato tecnico e scientifico (il "**Comitato**") di tre membri così composto:
- il Direttore della Fondazione di Venezia, in qualità di presidente del Comitato;
 - due rappresentanti nominati dalla Fondazione su proposta non vincolante delle imprese licenziatarie.
- Il Comitato fornisce un parere sulla congruità della domanda, eventualmente chiedendo ulteriori elementi di supporto e/o convocando l'impresa che richiede la concessione della licenza d'uso del Marchio.
13. Esaminata la domanda ed acquisito il parere che il Comitato ha emesso secondo l'articolo precedente, la Fondazione di Venezia svolge apposita istruttoria sull'impresa richiedente. L'esito dell'istruttoria è comunicato al Comitato che delibera a maggioranza dei propri membri sul rilascio della licenza d'uso del Marchio all'impresa richiedente. In caso di disaccordo prevale la decisione del presidente del Comitato. Il Comitato comunica alla Fondazione di Venezia la propria decisione. La Fondazione di Venezia comunica il provvedimento, adeguatamente motivato, di accoglimento o diniego della domanda di concessione d'uso del Marchio, entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dell'impresa richiedente.
14. L'uso del Marchio è concesso dalla Fondazione di Venezia mediante apposita licenza d'uso del Marchio conforme al testo di accordo di licenza d'uso del Marchio pubblicata sul sito web <http://www.vede-venezia.com>. La licenza d'uso del Marchio è concessa non in esclusiva, non è sub-licenziabile, né cedibile o altrimenti trasferibile a terzi, è valida per tutti i Paesi dell'Unione Europea, ed è a titolo gratuito. La durata della licenza d'uso del marchio è annuale e si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta dell'impresa licenziataria con un preavviso di 3 (tre) mesi da ciascuna scadenza annuale. Il presente Regolamento è parte integrante e sostanziale dell'accordo di licenza d'uso del Marchio al quale è allegato per formale ed espresa accettazione da parte dell'impresa licenziataria.
15. Le imprese licenziatarie del Marchio sono elencate nel Registro delle Imprese licenziatarie del Marchio VEDE pubblicato sul sito web <http://www.vede-venezia.com> (il "**Registro**").
16. La perdita anche di uno solo dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti nell'art. 11 del presente Regolamento comporta l'immediata estinzione del diritto all'uso del Marchio, con conseguente risoluzione automatica della licenza d'uso del Marchio concessa ai sensi dell'art. 14 e la cancellazione dell'impresa dal Registro di cui all'art. 15 del presente Regolamento. L'estinzione del diritto all'uso del Marchio comporta l'obbligo a carico dell'impresa di cessare, con effetto immediato, l'uso del Marchio e di ritirare dal mercato e distruggere tutti i materiali dell'impresa su cui è apposto il Marchio ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento.
17. Le imprese licenziatarie del Marchio possono usare il Marchio secondo quanto previsto nel presente Regolamento sulla propria carta intestata e relative buste, biglietti da visita, carta da imballaggi e nastro adesivo per le confezioni dei prodotti, cataloghi, dépliant, brochure, leaflet, pubblicità e comunicazione commerciale, con qualsiasi mezzo diffusa, siti web, riviste, giornali e pubblicazioni di settore, targhe e insegne, espositori, cartellonistica di fiere e altre manifestazioni analoghe, convegni e seminari, sia in Italia sia all'interno dei

Paesi dell'Unione Europea. Qualsiasi ulteriore utilizzo deve essere preventivamente autorizzato in forma scritta dalla Fondazione di Venezia.

18. Il Marchio deve essere usato nella esatta conformazione grafica indicata all'art. 7 del presente Regolamento e come depositato presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale; l'impresa licenziataria non è autorizzata ad apportare nessuna modifica, alterazione o aggiunta al Marchio. Il Marchio dovrà essere usato in modo tale da non creare confusione o inganno per il pubblico, o tale da essere associato o sovrapposto a marchi di terzi o ai marchi e alla denominazione sociale dell'impresa alla quale è stata concessa la licenza d'uso del Marchio ai sensi del presente Regolamento.
19. La Fondazione di Venezia, acquisisce notizie atte a verificare la sussistenza dei requisiti soggetti e oggettivi richiesti per la concessione della licenza d'uso del Marchio e il rispetto del presente Regolamento da parte dell'impresa licenziataria del Marchio, segnalando altresì eventuali ipotesi di indebito utilizzo. La Fondazione di Venezia, sentite le imprese licenziatrici interessate, assumerà le conseguenti e appropriate determinazioni, ai sensi di questo Regolamento.
20. Nel caso in cui i controlli e le notizie di cui all'articolo precedente facciano emergere a carico dell'impresa interessata violazioni nell'uso del Marchio o del presente Regolamento o il venir meno dei requisiti oggettivi e soggettivi per la concessione della licenza d'uso del medesimo Marchio, la Fondazione di Venezia revoca l'autorizzazione all'utilizzo del Marchio, dandone comunicazione all'impresa interessata a mezzo di comunicazione recettizia. Si applica in ogni caso l'art. 16 del presente Regolamento.
21. Qualora ne abbia notizia, la Fondazione di Venezia segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di contraffazione o di uso abusivo del Marchio. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli artt. 144 e ss. del codice della proprietà industriale italiano (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e succ. mod.).
22. Il presente Regolamento può essere modificato in qualsiasi momento da parte della Fondazione di Venezia. Le modifiche del Regolamento disposte dalla Fondazione di Venezia sono efficaci a decorrere dalla data in cui la Fondazione di Venezia comunica le modifiche intervenute alle imprese licenziatrici del Marchio a mezzo di comunicazione recettizia e con la pubblicazione sul sito web <http://www.vede-venezia.com>.
23. Tutte le controversie derivanti dal presente Regolamento o ad esso collegate, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione, sono sottoposte alla giurisdizione del Foro di Venezia ed in particolare alla Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Venezia. La legge applicabile è quella italiana.